



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA PERUGIA

Il Presidente

- visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione, il cui art. 27 reca *“misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario”*, da osservare fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario;
- vista la delibera del Consiglio dei Ministri assunta il 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in relazione al rischio di contagio da Covid-19, è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021;
- considerati i dati epidemiologici della regione Umbria, dai quali emerge che il numero quotidiano dei casi accertati di contagio resta tuttora elevato, nonostante il progressivo decremento registrato nelle ultime due settimane (cfr. <https://coronavirus.regione.umbria.it>);
- considerato che la regione Umbria è classificata come *“zona arancione”* e perciò soggetta a limiti di circolazione e a riduzioni del trasporto pubblico, che rendono estremamente disagiata la trattazione delle cause *“in presenza”*;
- rilevato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 d.l. n. 137/2020, in presenza delle quali il Presidente della commissione tributaria regionale autorizza lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto;
- rilevato che le modalità di svolgimento delle udienze da remoto - fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 d.l. n. 137/2020 - sono disciplinate dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove è prescritto - fra l'altro - che il Presidente della Commissione tributaria individua le controversie per le quali è autorizzato lo svolgimento dell'udienza *“a distanza”*;
- viste le *“indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze”* contenute nelle linee-guida adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella seduta del 10 novembre 2020;

- visto il decreto 11 novembre 2020, n. 46 del Direttore Generale delle Finanze, esplicitamente attuativo sia dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 119/2018 sia dell'art. 27 d.l. n. 137/2020, che disciplina le modalità di collegamento da remoto ed in videoconferenza, individuando all'uopo il programma informatico *Skype for Business*;

- vista, altresì, la nota del Direttore della Giustizia Tributaria prot. n. 6265 del 13 novembre 2020 con la quale sono state trasmesse le linee guida tecnico-operative per l'udienza a distanza;

- verificato che la Commissione tributaria regionale dell'Umbria è fornita di dotazioni tecnologiche idonee per lo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in modalità da remoto;

- visto il proprio decreto in data 31 ottobre 2020, con il quale sono state fornite indicazioni sulle modalità di trattazione delle controversie a decorrere dal 2 novembre 2020 e sino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 e ritenuto di modificarne il contenuto nelle parti ormai superate per effetto delle sopravvenienze innanzi indicate;

- visto altresì il proprio decreto in data 4 novembre 2020, con il quale sono state impartite disposizioni uniformi per lo svolgimento della camera di consiglio qualora - non essendo possibile la trattazione da remoto - la causa venga decisa allo stato degli atti o a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 27, comma 2, d.l. n. 137/2020 e i componenti del collegio non ritengano di svolgerla presso la sede della Commissione tributaria regionale;

- ritenuto che le modalità di svolgimento delle udienze previste sino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 sono applicabili anche alle sostanze cautelari e ai giudizi di ottemperanza;

DISPONE

1. a decorrere da lunedì 30 novembre 2020 è autorizzato lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerale e delle camere di consiglio con collegamento da remoto mediante il programma informatico *Skype for Business* per le cause che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

(a) valore della controversia superiore a € 50.000,00, comprensivo di imponibile, sanzioni e interessi;

(b) questioni di fatto complesse e/o questioni di diritto nuove;

(c) necessità di chiarimenti da parte del collegio o dei difensori;

la valutazione della sussistenza delle predette caratteristiche è affidata al Presidente del collegio, anche su proposta del relatore;

2. tutte le cause passano in decisione allo stato degli atti, salvo che il Presidente del collegio, anche su proposta del relatore, decida di procedere alla trattazione da remoto oppure salvo che, fissata la trattazione in pubblica udienza, almeno

una delle parti insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

3. la decisione del Presidente del collegio di procedere alla trattazione da remoto è comunicata alle parti, a cura della segreteria, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o della camera di consiglio ed almeno tre giorni prima della trattazione la segreteria comunica alle parti l'orario e le modalità del collegamento;

4. nel caso che una delle parti insista per la discussione, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 27 del decreto-legge n. 137/2020, il Presidente del collegio o il collegio, per i procedimenti in camera di consiglio, dispongono il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in udienza da remoto, ove ricorra almeno una delle caratteristiche indicate al punto 1; altrimenti, dispongono la trattazione scritta secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 27 d.l. n. 137/2020;

5. quando la discussione della causa ha luogo da remoto il segretario dà atto a verbale di trovarsi presso la sede dell'ufficio giudiziario, delle modalità con cui accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;

6. restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con i decreti del Presidente della Commissione tributaria regionale dell'Umbria in data 30 ottobre 2020, sulle modalità di trattazione della causa in forma scritta e allo stato degli atti, e in data 4 novembre 2020, sullo svolgimento delle camere di consiglio dei collegi giudicanti;

7. il Direttore di segreteria adotterà tutte le misure organizzative necessarie per dare piena attuazione al presente provvedimento.

Si comunichi a tutti i Giudici, al Personale Amministrativo della Commissione, agli Ordini professionali interessati, agli Enti impositori e agli Agenti della riscossione.

Si affigga all'entrata della Commissione e negli spazi antistanti le aule di udienza.

Si comunichi, per conoscenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali di Perugia e di Terni.

Perugia, 26 novembre 2020.

Il Presidente
f.to Francesco Oddi